



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del 22 dicembre 2010

14/2010

Delibera n° 52

OGGETTO: Approvazione Regolamento del lavoro saltuario per il settore dell'OSPITALITA' ALBERGHIERA in applicazione dell'art. 6 del D.D. n. 147/2009.

La Commissione per il Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Delegato del 26/10/2009 nr. 147 "Disciplina delle prestazioni del lavoro occasionali", al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste, APPROVA e ADDOTTA l'allegato regolamento:

- Regolamento del lavoro saltuario per il settore della RISTORAZIONE e dell'OSPITALITA' ALBERGHIERA;



REGOLAMENTO DEL LAVORO SALTUARIO

Per il settore della RISTORAZIONE e dell'OSPITALITA' ALBERGHIERA

In applicazione dell'art. 6 del Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali", il lavoro saltuario disciplinato nel presente Regolamento è quello prestato esclusivamente nei settori della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera, per sopravvenute esigenze straordinarie ed eccezionali che richiedano un'integrazione della forza lavoro e/o la sostituzione urgente di personale, con l'esclusione delle mansioni impiegate.

Il lavoro saltuario può essere richiesto dall'azienda, compatibilmente con la vigente normativa in materia di lavoro, limitatamente a 3 giorni alla settimana, anche continuativi, con un limite massimo di complessive 70 giornate lavorative per persona (sommando lavoro occasionale e lavoro saltuario) nel corso dell'anno solare, in analogia con quanto disposto all'art. 2 del Decreto Delegato n. 147/2009.

Il lavoro saltuario non è ammesso in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, così come previsto dalla normativa vigente.

Preventivamente ad ogni servizio, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi, in appositi moduli disponibili presso l'Ufficio del Lavoro, i nominativi delle persone che dovranno prestare l'attività lavorativa, la data e l'orario di lavoro, il numero di ore e la relativa retribuzione, unitamente ai seguenti dati:

- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Codice ISS o Codice Fiscale
- Residenza
- Cittadinanza
- Mansione da svolgere



presentando anticipatamente alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri copia del documento di identità in corso di validità ed eventualmente copia del regolare permesso di soggiorno in corso di validità nella Repubblica di San Marino o in Italia, affinché, qualora tutto risulti

[Handwritten signatures]

regolare, venga posto il timbro sul modulo che dovrà essere presentato antecedentemente l'inizio della prestazione lavorativa, all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi.

- 1) Il presente regolamento è riferito a personale residente e non residente e, in ogni caso, in regola con il permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino o in Italia;
- 2) La retribuzione e l'orario di lavoro faranno riferimento ai vigenti Contratti Collettivi;
- 3) Il Datore di lavoro dovrà compilare il Registro delle Presenze del personale saltuario, in vendita presso tutte le cartoleria, debitamente vidimato dall'ISS. Tale Registro è predisposto in modo tale che il Datore di lavoro compilandolo correttamente possa evitare la redazione dei normali cedolini di denuncia paga;
- 4) La distinta di versamento dei contributi dovrà essere compilata a parte solo per detti lavoratori ed il relativo versamento avvenire nei termini di legge e riferito al Codice Datore di lavoro aggiungendo la lettera S;
- 5) Per quanto attiene, invece, il campo fiscale, il lavoratore saltuario viene assimilato al lavoratore dipendente e pertanto il datore di lavoro, a fine anno, è tenuto alla compilazione del Modello "IGR-G" adottato con Decreto N°21 del 21.10.85. Nella compilazione del Modello "IGR-G" il datore di lavoro preciserà che trattasi di "lavoratore saltuario" e tale Modello verrà utilizzato secondo le normative tributarie;
- 6) I lavoratori saltuari sono soggetti alle stesse norme sanitarie che valgono per i lavoratori dipendenti;
- 7) Le comunicazioni pervenute all'Ufficio del Lavoro saranno sottoposte, periodicamente, a verifica da parte della Commissione per il Lavoro;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Regolamento configura gli estremi di applicazione di cui alla Legge 21 dicembre 1989 n. 128 e successive modifiche e/o integrazioni.

San Marino, 26 ottobre 2010

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Sociali
CSdL 






CDLS 

USL 

USOT 

OSLA 

USC 